



## Comune di San Pier Niceto

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 15 del 22 MAG 2019

**Oggetto: COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che in questo periodo, la presenza di vegetazione spontanea, associata a condizioni climatiche di siccità tipiche della stagione estiva, favorisce l'insorgere e lo sviluppo di focolai d'incendio;

**DARE ATTO** che gli incendi verificatisi negli anni passati hanno causato consistenti danni sia alle infrastrutture e sia al patrimonio agronomico forestale;

**RILEVATO** che con D.Lgs. n. 152/2006 "norme in materia ambientale" è stato severamente vietato e penalmente sanzionabile lo smaltimento dei residui vegetali (*materiale di sfalcio e potature nonché materiale agricolo o forestale*) mediante combustione sul campo;

**DATO ATTO** che il suddetto Decreto legislativo è stato modificato e integrato, m da ultimo, con il Decreto legislativo n° 91 del 24 giugno 2014 il quale, in particolare all'art. 14-comma 8, lett. b-recita testualmente che all'art. 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6 – bis. *Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stesi per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati da apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*".

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere in merito;

**VISTO** il T.U.L.P.S.;

**VISTA** la L. 34/11/1981, n° 689;

**VISTO** l'art. 38 della legge 142/90;

**VISTA** la L.R. 6/4/1996 n° 16;

**VISTA** la Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 335/2000;

**VISTA** la L.R. 14/2006;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 297 del 04 giugno 2008;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 91 del 24/06/2014;

**VISTO** il Decreto Legislativo n°1/2018;

**VISTA** la nota della Prefettura di Messina del 21.05.2019, Prot. n.0054256/2019/Area V;

### ORDINA

- 1) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall' 1 giugno al 30 settembre;
- 3) Dall' 1 giugno al 30 giugno e dall' 1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
  - la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
  - dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
  - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate penalmente ( artt.423,423 bis, 449 e 650 del codice penale) sia amministrativamente con importo pecuniario da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n.16. La sanzione amministrativa sarà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, con provvedimento del Sindaco.

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Ai sensi dell'art.40 della L.R.16/96 si applicano altresì, per quanto compatibili, gli artt.17 bis e 59 del TULPS.

Gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della Legge 103/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98 del D.P.R. 24.11.1971 e dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o di conoscenza del presente atto.

Dalla Residenza Municipale,



**Il Sindaco**

Dr. Luigi Pietro Calderone